

## GUIDA ALL'ISEE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE A.A 2026-2027

### Cos'è l'ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato ISEE, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica e patrimoniale di coloro che presentano richiesta di prestazioni sociali agevolate (benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio universitario) o di accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (determinazione delle tasse e dei contributi universitari).

Per la richiesta di benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio e per la determinazione di una fascia contributiva universitaria agevolata, è necessario calcolare l'**ISEE per prestazioni universitarie**, che non coincide necessariamente con l'ISEE ordinario.

Per l'a.a. 2026/2027 i redditi e i patrimoni a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare precedente.

### Come ottenere l'ISEE Universitario

Sarà necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che è il documento base da presentare all'ufficio INPS per ottenere l'ISEE. È possibile compilarlo online sul sito INPS con SPID/CIE/CNS o presso un CAF. Per individuare il CAF più accessibile al proprio luogo di residenza è possibile consultare il sito [www.consultacaf.it](http://www.consultacaf.it).

Di solito sono necessari circa dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della DSU prima di ottenere il certificato ISEE.

Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la D.S.U. è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

### Tempi e scadenze

È obbligatorio presentare il proprio ISEE entro e non oltre il **30 settembre 2026**.

La mancata consegna entro la scadenza comunicata comporterà l'assegnazione della fascia contributiva universitaria massima.

### Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, art. 3, art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica, se coniugati, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- A. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice civile;
- B. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del Codice di procedura civile;
- C. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- D. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- E. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Ai fini del calcolo **ISEE universitario**, l'art. 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto, il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- A. è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- B. ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- C. è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- D. è escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice civile;
- E. estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, **si trovi** in una delle condizioni a) o b) sopra riportate e **non si trovi** in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una **componente aggiuntiva** calcolata sul genitore non convivente.

## Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate precedentemente), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di sottoscrizione della D.S.U. e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

Ricordiamo che la presente guida ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce le indicazioni ufficiali fornite da INPS o CAF.